

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1341

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1993

Disciplina dell'attività di concessionario per la vendita
di autoveicoli e per l'assistenza dopo la vendita

ONOREVOLI SENATORI. - Le innovazioni tecnologiche hanno modificato sensibilmente la struttura e la meccanica degli autoveicoli per adeguarli sempre più alle esigenze connesse al continuo aumento della motorizzazione.

Si tratta, in particolare, della riduzione dei consumi di carburanti e lubrificanti, della riduzione delle emissioni dagli scarichi degli autoveicoli stessi, nonché delle esigenze di sicurezza attiva e passiva di tali prodotti.

Di conseguenza, le aziende che si occupano della vendita e della conseguente assistenza degli autoveicoli, sia sotto il profilo della manutenzione ordinaria, sia per quanto riguarda la loro riparazione a seguito di incidenti, hanno dovuto acquisire nuove specializzazioni e nuove strumentazioni, sempre più sofisticate.

I compiti svolti da tali aziende hanno assunto via via connotazioni di carattere sociale sempre più spiccate, in quanto il loro intervento dopo la vendita ha riflessi essenziali per la tutela del consumatore (trattandosi di un bene durevole, che richiede una assistenza dopo la vendita anche per lunghi periodi), non solo in rapporto al mantenimento del valore del bene a lui venduto, ma anche nella sua qualità di cittadino, perchè concorra efficacemente alla riduzione dei consumi energetici, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, nonché a una circolazione sicura sotto tutti i profili.

Queste molteplici funzioni alle quali deve adempiere il concessionario, non soltanto per gli impegni contrattuali assunti nei confronti della casa produttrice e del proprio cliente, ma anche nei confronti della società nazionale, comportano l'esigenza di una garanzia di carattere legislativo sulla idoneità di tali concessionari ai già citati molteplici compiti.

D'altra parte, si tratta dell'unica categoria nel campo della commercializzazione degli autoveicoli che ha una precisa specializzazione per lo svolgimento dei suoi compiti, specializzazione richiesta, tra l'altro, dalla casa per la quale essi operano e che viene costantemente aggiornata in rapporto ai nuovi autoveicoli immessi in circolazione e alle novità tecnologiche adottate dalle case produttrici per i loro prodotti e per l'assistenza agli stessi.

Il futuro libero esercizio di tale attività negli altri Paesi membri della Comunità economica europea è già regolamentato da normative che impongono una qualificazione preliminare di coloro che ad essa intendono dedicarsi e, quindi, anche sotto tale profilo, l'esigenza di una precisa qualificazione degli operatori italiani, attraverso l'istituzione di un loro albo, si impone.

L'azienda concessionaria nel settore automobilistico è complessa e nello stesso tempo del tutto particolare, in quanto riveste contemporaneamente la figura di commerciante e quella di operatore industriale o artigiano, dedicandosi alla vendita degli autoveicoli ma dovendo anche provvedere, attraverso una propria officina idoneamente attrezzata, alla manutenzione e alla riparazione degli stessi autoveicoli.

L'azienda concessionaria nel settore automobilistico, infine, considerati i vincoli che la legano alla rispettiva casa produttrice degli autoveicoli, ne costituisce una naturale integrazione e un importante canale di distribuzione, che contribuiscono ad assicurare un certo volume produttivo, con benefici effetti sui prezzi degli autoveicoli e sul mantenimento della loro efficienza.

Per tali ragioni si rende necessaria l'istituzione dell'albo dei concessionari del settore automobilistico, per garantire la loro qualificazione, così come già realizzato in numerosi altri settori produttivi e professionali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'attività di concessionario per la vendita al dettaglio di autoveicoli si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una casa produttrice, direttamente o tramite la propria organizzazione in Italia, di vendere autoveicoli in una zona determinata.

2. L'incarico deve risultare conferito mediante apposito contratto di concessione nel rispetto del regolamento CEE n. 123/85 della Commissione del 12 dicembre 1984.

Art. 2.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un albo per i concessionari per la vendita di autoveicoli.

2. All'albo di cui al comma 1 devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di concessionario per la vendita di autoveicoli che siano in possesso dei requisiti fissati dalla presente legge.

Art. 3.

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui all'articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale esplicano o intendono esplicare l'attività, nel rispetto delle norme contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istitui-

ta una commissione che provvede alle iscrizioni all'albo e alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un membro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) da tre membri scelti fra i concessionari per la vendita di autoveicoli, iscritti all'albo, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria;

c) da un rappresentante delle associazioni provinciali del commercio firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) da un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

2. La commissione costituita ai sensi del comma 1 nomina nel suo seno il presidente e un vice presidente.

3. In caso di decesso, di indisponibilità permanente o di decadenza di un componente, la commissione viene integrata dalla giunta camerale seguendo le stesse modalità delle nomine iniziali.

4. L'incarico di segretario della commissione provinciale è affidato ad un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero straniero residente stabilmente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non risultare interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'econo-

mia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado e avere prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di addetto alle vendite, purchè l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda, od avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche;

e) essere in possesso di un contratto di concessione da parte di una casa produttrice o del suo importatore, dal quale risulti assicurata anche la fornitura di adeguata assistenza specializzata per gli autoveicoli.

2. L'iscrizione all'albo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti privati e pubblici. L'iscrizione all'albo dei concessionari per la vendita di autoveicoli è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

3. L'albo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

Art. 6.

1. Qualora l'attività di concessionario sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione all'albo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

2. Le società di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro

legali rappresentanti per l'aggiornamento dell'albo.

Art. 7.

1. La commissione provinciale di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.

2. Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui all'articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

3. La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dall'albo nei confronti del concessionario per la vendita di autoveicoli nei seguenti casi:

a) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'articolo 5;

b) nel caso di interdizione o inabilitazione legale;

c) su richiesta dell'interessato.

4. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3 la commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione, che deve essere notificato all'interessato stesso entro quindici giorni dalla data di adozione del provvedimento.

5. Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui all'articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

6. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 3, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione, che potrà essere revocato qualora l'interessato faccia successiva richiesta in tal senso.

7. La risoluzione del contratto di concessione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

e), comporta la cancellazione dall'albo dopo che siano trascorsi dodici mesi dalla risoluzione stessa.

Art. 8.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura un carica quattro anni; essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;

c) da un rappresentante della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi;

d) dai presidenti delle organizzazioni di categoria dei concessionari per la vendita di autoveicoli.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

4. L'incarico di segretario della commissione centrale è affidato ad un funzionario in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

1. L'attività di concessionario per la vendita al dettaglio di autoveicoli è espressamente vietata ai non iscritti all'albo di cui alla presente legge.

2. La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed ha l'obbligo di denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione senza essere iscritti all'albo.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano contratto di concessione con persona non iscritta all'albo. Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 10.

1. In prima applicazione della presente legge vengono iscritti di diritto all'albo tutti i concessionari che alla data della sua entrata in vigore risultino in possesso di un contratto di concessione ancora valido da parte di una casa produttrice o di un suo importatore.

Art. 11.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria e le organizzazioni a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome sono fatte salve le norme, stabilite dai rispettivi statuti, che prevedono intese tra esse e lo Stato.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.